

CRISI D'IMPRESA

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.Lgs. 83/2022, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022), ha operato una **sostanziale modifica del Codice della crisi e dell'insolvenza** di cui al D.Lgs.14/2019, entrato in vigore il **15 luglio scorso**.

Rispetto allo **schema di progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 17.03.2022**, la formulazione dell'articolo 64 bis, in particolare, introduce nell'ordinamento un nuovo strumento di regolazione della crisi e cioè il **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** (o PRO).

Lo stesso consiste in una **proposta di soddisfacimento dei debiti che l'imprenditore commerciale**, che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) (impresa minore) e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, può **rivolgere ai creditori suddivisi in classi**, senza che questa debba necessariamente rispettare il dettato degli [articoli 2740 e 2741 cod. civ.](#) e quindi **l'ordine delle cause legittime di prelazione**, purché la proposta sia **approvata dall'unanimità delle classi**.

La **suddivisione in classi** deve essere effettuata secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.

In ogni caso i **crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751 bis, n. 1, cod. civ.](#)** (crediti per le retribuzioni dei prestati di lavoro subordinato) sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 64 bis precisa che **la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è presentata nelle forme dell'articolo 40**, anche con accesso ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 14/2019](#).

Con il ricorso per il PRO, il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'[articolo 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019](#).

Alla domanda si applicano i **commi 4 e 5 dell'articolo 46** relativi agli **effetti della domanda di accesso al concordato preventivo**.

È richiesta **l'attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali**, da parte di un professionista indipendente.

Subito dopo la presentazione del ricorso, **il tribunale con decreto**, valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, **nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma** (se vi è stata una fase prenotativa) **il commissario giudiziale**.

Quindi, il tribunale stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, **la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori** e fissa altresì il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori.

Il voto potrà essere espresso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Il tribunale stabilisce, inoltre, **il termine perentorio**, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve **depositare nella cancelleria del tribunale la somma**, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), **pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura** ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

Il comma 5 del nuovo [articolo 64 bis D.Lgs. 14/2019](#) precisa che dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, **l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**, sotto il controllo del commissario giudiziale; non è quindi previsto alcuno spossessamento.

L'imprenditore deve gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori: questo comporta l'obbligo di avvisare il commissario giudiziale in caso di atti di straordinaria amministrazione o di **pagamenti non coerenti col piano o che possono danneggiare i creditori**.

Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può **arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano**, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'[articolo 106](#), ossia per la **revoca dell'ammissione**.

Per la votazione valgono le regole previste per il concordato preventivo: la proposta è

approvata se in ciascuna classe si è espressa in senso favorevole la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**.

Oppure, in alternativa, se hanno votato a favore della proposta i titolari di almeno due terzi dei crediti rappresentati da coloro che hanno votato, a condizione che abbiano partecipato al voto i portatori di almeno **la metà dei crediti ammessi al voto nella stessa classe**.

I **creditori muniti di diritto di prelazione** non votano se soddisfatti in denaro entro 180 giorni dall'omologazione e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento.

In difetto di tali condizioni, anche detti creditori votano, e per la parte **degradata** al chirografo sono inseriti in apposita classe (quindi votano per l'intero credito).

Il **tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione** nel caso di approvazione da parte di tutte le classi.

Nel caso di opposizione da parte di un creditore dissenziente che eccepisca il difetto di convenienza della proposta, il **tribunale omologa comunque il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Nel caso in cui la mancata approvazione da parte di tutte le classi risulti dalla relazione del commissario giudiziale, il tribunale procede all'apertura della **liquidazione giudiziale se vi sono istanze e ne ricorrono i presupposti**.

Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'[articolo 110](#) dal commissario, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'[articolo 64-ter comma 1](#), può **modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo**.

In ogni caso, è stabilito che il debitore può in ogni momento **modificare la domanda formulando la proposta di concordato preventivo**.

Anche il debitore che ha presentato una domanda di concordato preventivo può chiedere l'omologazione del piano di ristrutturazione **se non sono ancora iniziate le operazioni di voto**.